

VERBALE D'ACCORDO

Oggi, 18.11.2003 presso l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo

tra

l'Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, in persona del vice-presidente Carlo Mazzoleni, di Enrico Carminati e Stefano Malandrini

e

le OO.SS.LL. CGIL-CISL e UIL della provincia di Bergamo, in persona dei sigg. Marcello Gibellini, Sergio Manzoni, Marco Tullio Cicerone

si è provveduto a verificare congiuntamente le attuali modalità di gestione delle controversie in materia di disciplina del lavoro

premesse che

le parti intervenute hanno condiviso l'opportunità di procedere ad una integrazione delle intese sottoscritte nelle precedenti date del 13 gennaio 1973 e del 14 ottobre 1998, al fine di:

- consentire di accelerare le procedure di definizione delle controversie di lavoro aventi ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti disciplinari disposti ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300/1970, garantendo una tempistica coerente con le necessità di certezza e rapidità nell'applicazione degli strumenti legali e contrattuali di tutela dei lavoratori;
- facilitare la soluzione conciliativa delle controversie insorte;

tutto ciò premesso, pur confermando la piena e perdurante validità delle intese già sottoscritte, si è concordata l'attivazione della procedura di seguito riportata, integrativa dei verbali di accordo citati:

1. in occasione dell'impugnazione di sanzioni disciplinari conservative del posto di lavoro, sia con procedura ordinaria ex artt. 410 e 411 c.p.c., sia con procedura ex art. 7 comma 6 L. n. 300/1970, le OO.SS.LL. coinvolte nelle controversie procederanno all'indizione di un tentativo di conciliazione in sede sindacale;
2. l'incontro verrà convocato entro i successivi 7 gg di calendario presso il servizio sindacale dell'Unione e dovrà di norma esaurirsi in un solo giorno, salvo che le parti consensualmente richiedano un rinvio, che deve tuttavia rivestire carattere eccezionale e risultare motivato da esigenze istruttorie od interpretative;
3. al termine dell'incontro, in caso di esito positivo del confronto si redigerà verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 410-411 c.p.c., copia del quale verrà depositato presso la DPL di Bergamo. In caso di esito

negativo, le OOSLL, sosterranno di norma l'attivazione della procedura di arbitrato ex art.7 comma 6 L. n. 300/1970, in alternativa al ricorso in giudizio e nel rispetto dei termini di legge;

4. nell'ipotesi di vertenze di difficile composizione, per motivi dovuti a problematiche interpretative emerse durante l'incontro di cui al precedente punto 2, su richiesta congiunta del rappresentante sindacale e del rappresentante dell'Unione si potrà procedere allo svolgimento di approfondimenti normativi, per cercare di condividere l'interpretazione autentica – valevole ai soli fini disciplinari, in riferimento alla specifica controversia insorta – delle norme di legge, di contratto collettivo nazionale ovvero aziendale, oggetto di contestazione. Tali approfondimenti dovranno di norma esaurirsi entro un periodo massimo di ulteriori 7 gg. di calendario;
5. dalla presente procedura restano esclusi i licenziamenti disciplinari.

clausola di durata


La presente procedura viene attivata in via provvisoria per un periodo di mesi 12, al termine del quale è da intendersi prorogata a tempo indeterminato salvo espressa comunicazione di revoca disposta da una delle parti contraenti e pervenuta in forma scritta alle controparti entro tale data. E' da intendersi comunque consentito a ciascuna delle parti, sia prima che dopo la cessazione della fase provvisoria, procedere a disdetta unilaterale, fatte salve:

- 1) la ultrattività dell'intesa per le procedure in corso di svolgimento;
- 2) l'impossibilità di disdette parziali, atteso che il presente accordo è da intendersi un "unicum inscindibile" ai sensi dell'art. 1419 comma 1 c.c.

Unione degli Industriali

OO.SS.LL.

Schema riassuntivo



sono esclusi dalla procedura i licenziamenti disciplinari, previsti come tali dai CCNL applicati in azienda